

Comune di Parodi Ligure (Alessandria)

VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 5 L.R. 56/1977 E S.M.I. APPROVAZIONE

(omissis)

Su istruttoria giuridica del segretario comunale

VISTO l'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34 L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al piano regolatore generali, le fattispecie che riflettono le seguenti caratteristiche:

non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);

non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);

non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);

non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lettera d);

nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);

non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);

non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente (lettera g);

non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

VISTO il comma 7 del citato articolo 17, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;

dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;

non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;

per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;

contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;

per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;

la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;

entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;

se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;

se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;

la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;

la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG;

DATO ATTO CHE nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

VISTI:

l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;

l'articolo 4 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli

ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente;

l'articolo 20 L.R. 40/1998, in merito alla analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, che deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni;

la Circolare della Regione Piemonte in data 08.05.1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;

il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

l'articolo 5 comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4 della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, che prevede, fra l'altro, che la valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, fra l'altro, per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3 paragrafo 2) e che debba essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione (articolo 4 paragrafo 1);

VISTO il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ai sensi del quale, in particolare, sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, di cui all'articolo 6 commi da 1 a 4 (con particolare riferimento a quelli afferenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli), la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti Locali (articolo 7 comma 2) ed ai sensi del quale la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione, comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima della elaborazione e approvazione (articolo 11 comma 3), tenuto conto che la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (articolo 11 comma 5);

VISTA la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di

indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e con particolare riferimento alla necessità, in caso di esclusione dal processo valutativo, che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni;

VISTO l'articolo 3-bis L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 5 L.R. 7/2013, in materia di Valutazione ambientale strategica in relazione agli strumenti di pianificazione e loro varianti, che sono tenuti a garantire che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, ed ai sensi del quale:

- in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, e sono formati ed approvati, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole, tenendo conto del processo di VAS (comma 2);
- la VAS si svolge sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo (comma 3);
- la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione (ibidem);
- per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: a) redazione del documento preliminare; b) eventuale verifica di assoggettabilità; c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; f) redazione della dichiarazione di sintesi, parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento (comma 4);
- il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS (comma 6);
- l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze della Regione o della provincia o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni (comma 7);
- nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo (comma 9);
- ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano, e, al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito: a) il parere motivato; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio ambientale (comma 10);

VISTA, ora, la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e

urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977, che, in considerazione della entrata in vigore della L.R. 3/2013 e della L.R. 17/2013, recanti modifiche alla L.R. 56/1977, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la loro regolamentazione di dettaglio, ha provveduto alla revisione ed alla sostituzione dei contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, che ha proceduto, nell'Allegato 1 a sostituire, "integrandolo", l'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, che prevede che si deve procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso, fra l'altro, di Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, e s.m.i. (paragrafo 1.1. lettera f)., e, altresì, che, nel caso di varianti parziali agli strumenti urbanistici, la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta sia in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante (paragrafo 1.7);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente P.R.G.C. del Comune di Parodi Ligure, con particolare riferimento alla Variante strutturale, come approvata ai sensi della D.G.R. n. 15-5007 in data 28.12.2006, come successivamente modificato dalla variante parziale ai sensi dell'allora vigente articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 approvata con deliberazione C.C. n. 03/2012 in data 02.05.2012;

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 24/2016 in data 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'adozione della seconda variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Parodi Ligure, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), da svolgersi, ora, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016:

- lo stesso, essendo stato attivato, ai sensi della deliberazione G.C. n. 26/2015 in data 17.07.2015, antecedentemente alla emanazione della detta D.G.R., pure tenuto conto del carattere di non complessità della variante, ha avuto luogo secondo la procedura in sequenza, e non secondo la procedura integrata;
- con deliberazione G.C. n. 17/2016 in data 08.04.2016 è stata disposta la conclusione della procedura, dichiarando la non necessità di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante de qua;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento urbanistico:

- a seguito della prefata deliberazione C.C. n. 24/2016, è stato operato il deposito in visione presso la Segreteria Comunale della variante e la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di adozione, a fare data dal 16.02.2017 ed a tutto il 15.03.2017;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non risulta pervenuta, a protocollo del Comune, alcuna osservazione da parte di soggetto titolato ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con la nota n. 2468 in data 21/12/2016, la variante adottata è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione ai sensi del prefato comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con nota del 27/03/2017, acclarata al protocollo del Comune al n. 581 del 28/03/2017, è stato trasmesso il parere della Provincia di Alessandria, per quanto afferisce il procedimento urbanistico ai sensi del decreto del Presidente n. 37 in data 23/03/2017 Protocollo 20170019336 con esito positivo sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale, nonché parere favorevole di compatibilità con i progetti sovra comunali;

VISTA la variante parziale al P.R.G.C. denominata 02/2014 come redatta dall'architetto Rosanna Carrea, con studio in Basaluzzo (AL), formata degli elaborati come infra descritti, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, sebbene non materialmente unita ma depositata agli atti dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata comunale:

- Relazione illustrativa, Norme tecniche di attuazione, Allegato 1) elaborati di raffronto TRA IL P.R.G. vigente e la presente variante parziale, Allegato 2) verifica di compatibilità rispetto alla zonizzazione acustica del territorio comunale (Allegato 1);
- Testo integrato delle norme tecniche di attuazione; (Allegato 2);
- Tavola 2 – Tavola di P.R.G. scala 1:5000 (Allegato 3);
- Tavola 3.a – Sviluppo relativo a Parodi, Tramontana e Tramontanino scala 1:2000 (Allegato 4);
- Tavola 3b Sviluppo relativo a Ca de piaggio scala 1:2000 (Allegato 5);

CONFERMATA la sussistenza dell'interesse pubblico negli interventi oggetto della variante, finalizzata all'eliminazione di aree a destinazione residenziale in Località Boita subordinate alla formazione di PEC ed alla eliminazione di una porzione di area edificabile di tipo B di completamento n. 9 in Frazione Tramontana;

CONFERMATO CHE le modifiche previste dalla variante configurano variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto, secondo le risultanze della Relazione Tecnico-descrittiva, le modifiche:

- sono conformi alla lettera a), non modificando l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera b), non modificando la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e comunque non generando statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- sono conformi alla lettera c), non riducendo la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, e fermo il rispetto dei valori minimi di cui agli articoli 21 e 22;
- sono conformi alla lettera d), non comportando incremento delle aree per servizi, di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/1977 e s.m.i., per più di 0,5 metri quadrati per abitante oltre i valori minimi previsti dalla legge;
- sono conformi alla lettera e), non incrementando la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente, in misura superiore al 4 per cento;
- sono conformi alla lettera f), non incrementando, relativamente alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, in misura superiore al 6 per cento;
- sono conformi alla lettera g), non incidendo sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificando la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera h), non modificando gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

DATO ATTO CHE:

- la verifica della capacità insediativa residenziale del P.R.G. riferita alla presente variante parziale e la dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) L.R. 56/1977 e s.m.i., in forza delle caratteristiche della variante, non necessitano, restando confermata la capacità insediativa del P.R.G.C. vigente;
- per quanto attiene la verifica della capacità insediativa residenziale del P.R.G. in riferimento alla precedente variante parziale numero 1, essa non ha aumentato o ridotto i parametri di cui ai punti c) e d) del citato comma 5, mentre la capacità insediativa residenziale ha rispettato la condizione prescritta al punto e) del citato comma 5;
- non sono non sono avvenuti aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

DATO ATTO CHE, ai fini del presente atto, in particolare:

1* sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

2* sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;

3* sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C., approvata con D.G.R. 15-5007 in data 28.12.2006, recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001, e comportante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;

4* ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 10/2004 in data 26/04/2004;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, alle ore 19,05 la quale dà il seguente risultato:

presenti 09;

astenuiti: 0;

votanti: 09;

voti favorevoli: 09;

contrari: 0,

DELIBERA

- Di approvare, in via definitiva, ai sensi di quanto in narrativa, la seconda variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Parodi Ligure, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dall'architetto Rosanna Carrea, con studio in Basaluzzo (AL), costituita dagli elaborati tecnici e dalla documentazione di seguito indicata, della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unita ma depositata agli atti dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata del Comune:
 - Relazione illustrativa, Norme tecniche di attuazione, Allegato 1) elaborati di raffronto tra IL P.R.G. vigente e la presente variante parziale, Allegato 2) verifica di compatibilità rispetto alla zonizzazione acustica del territorio comunale (Allegato 1);
 - Testo integrato delle norme tecniche di attuazione; (Allegato 2);
 - Tavola 2 – Tavola di P.R.G. scala 1:5000 (Allegato 3);
 - Tavola 3.a – Sviluppo relativo a Parodi, Tramontana e Tramontanino scala 1:2000 (Allegato 4);
 - Tavola 3b Sviluppo relativo a Ca de piaggio scala 1:2000 (Allegato 5);
- Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con

D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
- Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G. approvata con D.G.R. 15-5007 in data 28.12.2006;
- Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge.
- Di dare atto della intervenuta conclusione della fase di verifica per la sottoponibilità della variante a valutazione ambientale strategica VAS, ai sensi della deliberazione G.C. n. 17/2016 in data 08.04.2016, dichiarando la non necessità di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante de qua.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni; FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)